



COMUNE DI COMO

**REGOLAMENTO
RECANTE LA DISCIPLINA PER
LA CORRESPONSIONE DEI COMPENSI
PROFESSIONALI ALL'AVVOCATURA
COMUNALE**

*(approvato con deliberazione di Giunta comunale n. 208 del 31/05/2017 e modificato con
deliberazione di Giunta comunale n. 300 del 11/09/2024)*

Sommario

Articolo 1 - Ambito di applicazione	3
Articolo 2 – Presupposti per il riconoscimento dei compensi professionali	3
Articolo 3 – Assegnazione degli affari consultivi e contenziosi.....	3
Articolo 4 – Criteri di erogazione dei compensi professionali	4
Articolo 5 - Liquidazione dei compensi professionali e dei rimborsi spese	4
Articolo 6 – Entrata in vigore	5

Articolo 1 - Ambito di applicazione

1. Il presente regolamento disciplina la corresponsione dei compensi professionali in favore dell'Avvocatura comunale dovuti a seguito di sentenza favorevole secondo le norme di cui al R.D. n. 1578/1933 e alla Legge n. 247/2012, in attuazione delle disposizioni di cui all'art. 27 del CCNL 14.09.2000 del personale del comparto Regioni ed Autonomie Locali ed all'art. 37 del CCNL 23.12.1999 per l'Area della Dirigenza.
2. La presente disciplina è, altresì, formulata in ossequio alla novella legislativa introdotta dall'art. 9 del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, recante la riforma degli onorari dell'Avvocatura Generale dello Stato e delle Avvocature degli Enti Pubblici.

Articolo 2 – Presupposti per il riconoscimento dei compensi professionali

1. I compensi professionali disciplinati dal presente regolamento sono dovuti ~~al Direttore dell'Avvocatura e~~ ai dipendenti appartenenti alla categoria professionale "D", assegnati all'Avvocatura comunale da almeno un anno, in possesso dell'abilitazione all'esercizio della professione forense e iscritti per conto dell'Ente nell'Elenco Speciale dell'Albo degli Avvocati patrocinanti le pubbliche amministrazioni.
2. I compensi professionali sono dovuti solo a seguito di pronunce giurisdizionali favorevoli al Comune di Como, emesse nelle cause in cui gli avvocati dell'Avvocatura Comunale sono formalmente costituiti in rappresentanza e difesa dell'Ente e, in particolare, nei casi di:
 - a) provvedimenti giurisdizionali favorevoli all'Ente che pronunciano nel merito della controversia, comunque denominati (es. sentenze, decreti, ordinanze, lodi) a cognizione piena, sommaria, o cautelare, emessi da qualunque autorità giurisdizionale, dal Capo dello Stato e da collegi arbitrali;
 - b) provvedimenti giurisdizionali che, pur non pronunciando nel merito della controversia, abbiano definito la causa in senso favorevole all'Ente, lasciando intatto il provvedimento comunale eventualmente impugnato (come i provvedimenti che dichiarano il difetto di giurisdizione o l'incompetenza del giudice adito, l'irricevibilità, inammissibilità o improcedibilità del ricorso, l'estinzione del giudizio, la rinuncia al ricorso o agli atti del giudizio, la perenzione, la cessazione della materia del contendere, etc.) anche quando i legali delle parti abbiano reciprocamente accettato la compensazione delle spese e competenze di giudizio, salvo che tali provvedimenti giurisdizionali conseguano a provvedimenti comunali di autotutela, ovvero emessi tardivamente.
3. I compensi professionali sono dovuti sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali in cui la controparte del Comune è condannata al pagamento delle spese di giudizio per la parte recuperata, sia nei casi di provvedimenti giurisdizionali, decisi con sentenza favorevole che dispongono la compensazione totale delle spese di giudizio tra le parti, ivi compresi i casi di transazione dopo sentenza favorevole all'Amministrazione.
4. Le previsioni di cui ai commi precedenti, inerenti alle tipologie di provvedimenti giurisdizionali che danno diritto ai compensi professionali, sono valide e soggette ad aggiornamento costante in relazione alla legge vigente al momento del deposito del provvedimento giurisdizionale, anche secondo l'interpretazione della giurisprudenza al tempo prevalente.

Articolo 3 – Assegnazione degli affari consultivi e contenziosi

1. Ai sensi e per gli effetti dell'art. 9, comma 5, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014, l'assegnazione degli affari consultivi e contenziosi ai professionisti componenti l'Avvocatura Comunale è effettuata dall'Avvocato Responsabile secondo le competenze, le peculiari specializzazioni e le conoscenze professionali, i risultati raggiunti e la capacità di gestione della pratica, tenendo in considerazione la materia oggetto della controversia e/o del contenzioso nel rispetto dei principi di rotazione e di parità di trattamento.

2. Le peculiari funzioni svolte dai professionisti dell'Avvocatura Comunale e le specifiche procedure e responsabilità connesse a tali funzioni comportano l'organizzazione di un modello di lavoro improntato alla massima rapidità ed alla capacità di assumere decisioni e procedimenti in piena autonomia di giudizio, tenendo in considerazione gli interessi dell'Ente.

Articolo 4 – Criteri di erogazione dei compensi professionali

1. Ai fini dell'erogazione dei compensi delle attività connesse ai provvedimenti di cui al precedente articolo 2, l'Amministrazione si atterrà ai limiti fissati dall'art. 9, commi 6 e 7, del D.L. n. 90/2014, convertito con modificazioni in Legge n. 114/2014.
2. Nelle ipotesi di provvedimenti favorevoli al Comune i quali pongono a carico della parte soccombente il pagamento delle spese legali sostenute dall'Amministrazione, i compensi da corrispondere ai professionisti dell'Avvocatura Comunale sono pari al 80% delle somme liquidate in tali provvedimenti ed effettivamente recuperate.
3. Nelle ipotesi di provvedimenti che prevedano la compensazione integrale delle spese, ivi comprese quelle di transazione a seguito di sentenza favorevole, ai professionisti verrà erogato un compenso pari ai valori medi di quanto stabilito nella tabella allegata al D.M. 10.03.2014 n. 55 diminuiti del 50%.
I compensi professionali dovuti ai sensi dei commi precedenti sono ripartiti in parti uguali tra gli avvocati che svolgono la difesa tecnica dell'Amministrazione in giudizio in servizio al momento del deposito del provvedimento giurisdizionale definitivo, compreso l'Avvocato Responsabile.
4. Nel caso di associazione alla difesa di uno o più avvocati esterni, che abbiano ricevuto un mandato congiunto con gli avvocati dell'Avvocatura comunale ed abbiano effettivamente partecipato alla impostazione della difesa, alla redazione degli scritti difensivi e alla discussione delle udienze della causa, l'ammontare dei compensi professionali, così come determinato nel presente Regolamento è ridotto nella ulteriore misura del 50 per cento. Non costituisce associazione alla difesa il mandato congiunto a uno o più avvocati esterni per esigenze di domiciliazione della causa cui consegua la mera sottoscrizione degli atti o la mera presenza alle udienze.
5. I compensi professionali stabiliti dal presente regolamento sono comprensivi degli oneri riflessi a carico dell'Amministrazione Comunale ai sensi e per gli effetti di quanto previsto dall'articolo 1, comma 208, della legge 23 dicembre 2005, n. 266.

Articolo 5 - Liquidazione dei compensi professionali e dei rimborsi spese

1. La liquidazione dei compensi professionali è effettuata annualmente in coincidenza con l'erogazione dei compensi incentivanti della produttività da parte del Direttore delle Risorse Umane. A tale scopo, l'Avvocato Responsabile redige apposita relazione, cui allega, per ogni singola vertenza conclusa, le relative notule analitiche dell'attività svolta e copia della sentenza favorevole. Per i provvedimenti favorevoli che pongono a carico della parte soccombente il pagamento delle spese legali, dovrà, altresì, accludersi dimostrazione degli importi effettivamente recuperati a bilancio.
2. La determinazione di liquidazione dovrà accertare il controllo del limite di cui al comma 6 dell'art. 9 del D.L. sopra citato e il rendimento individuale nel rispetto degli elementi stabiliti dal Contratto Decentrato Integrativo sottoscritto in sede di delegazione trattante, provvedendo ad una decurtazione del compenso nelle seguenti ipotesi:
 - a) mancato rispetto dei termini processuali con conseguenti decadenze o preclusioni o, comunque, effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione, nonostante la finale sentenza favorevole: riduzione del 5% del compenso spettante;
 - b) colpevole assenza ad udienze destinate allo svolgimento di attività non dilazionabili che abbia comportato effetti pregiudizievoli per l'Amministrazione, nonostante la finale sentenza favorevole: riduzione del 15% del compenso spettante;

3. In ogni caso ed in ossequio a quanto previsto dall'art. 9, comma 7, del citato D.L. n. 90/2014, i compensi professionali corrisposti ai professionisti non possono superare l'importo del rispettivo trattamento economico complessivo annuo lordo. Tale verifica è effettuata dal Settore competente al pagamento delle somme.

Articolo 6 – Entrata in vigore

1. Il presente regolamento si applica ai compensi erogati dal 1° ottobre 2024.
2. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente regolamento, si rinvia alla vigente normativa in materia.